



ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 22/04/2022 n. 48

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno Duemilaventidue il giorno **Ventidue** del mese di **Aprile** alle ore **12:40**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
2	CALVANI ROMINA	VICE SINDACO	Si
3	AGOSTINELLI AMEDEA	ASSESSORE	Si
4	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
5	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
6	MARCONI ANDREA	ASSESSORE	No
	Presenti N. 5	Assenti N. 1	

Assiste il Segretario Generale, dott. **IMPERATO SALVATORE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. **ASCANI ROBERTO** ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.



Preliminarmente si dà atto che la Giunta Comunale viene svolta in videoconferenza, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 46 del 06.04.2022, con la presenza nella sede municipale del Sindaco e dell'assessore Calvani e del Segretario Generale dott. Salvatore Imperato con il collegamento in remoto degli assessori Agostinelli, Cittadini e Foria. Gli assessori collegati in videoconferenza dichiarano *“di essere pienamente a conoscenza del contenuto delle proposte di deliberazioni che si approvano nella seduta odierna e di partecipare in maniera consapevole alla discussione esprimendo il proprio voto con la piena libertà e conoscenza delle proposte all'O.d.G”*.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del Dlgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del Dlgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68";
- le disposizioni del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: "Il canone è disciplinato

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 22/04/2022 n. 48



dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

- con delibera di consiglio comunale n.24 del 31/03/2021 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019
- che nel corso del periodo caratterizzato dalla fase emergenziale legata alla diffusione del Covid - 19 sono state emanate diverse disposizioni normative di supporto alle attività produttive tra le quali l'esenzione dall'obbligo del pagamento degli importi legati all'occupazione di suolo pubblico, in ragione della contrazione del volume delle attività subito a causa dei periodi di chiusura obbligatoria unitamente alla riduzione della capienza stabilita dai protocolli di sicurezza di settore;
- con il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 è stato confermato il termine dello stato di emergenza previsto - dopo numerosi rinvii - al 31 marzo 2022 e sono quindi terminate una larga parte delle normative emergenziali tra cui la disposizione relativa all'esenzione del pagamento degli importi legati all'occupazione di suolo pubblico denominato canone unico patrimoniale, che ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) e il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). ([l'art. 1, comma 706 della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) - "Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022)

DATO ATTO

- che per i tributi locali, così come per tutti i tributi in generale, vige il principio della riserva relativa di legge previsto dall'art. 23 Cost., per il quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". In sintesi tutti gli elementi costitutivi del rapporto tributario devono essere predeterminati nell'anno da atti con forza di legge. Alle fonti secondarie è demandato il solo dettaglio nel *quantum*. Il principio vale per tutti: anche per gli enti locali
- che l'ente intende nel pieno rispetto del dettato normativo costituzionale nonché delle fonti di rango primario continuare a supportare in maniera eccezionale e straordinaria per l'anno in corso le attività produttive stanziando, nei limiti della sostenibilità del bilancio risorse che consentano di non far gravare in tutto o in parte sulle attività stesse il peso degli importi del canone di occupazione di suolo pubblico;

Preso atto del dettato dell'art. 13 del D.L. 4 del 27/01/2022 che testualmente recita "Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 22/04/2022 n. 48



dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”

Visto lo schema di Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 13/04/2022;

Considerato che sussiste la necessità di stabilire dei criteri quantitativi e temporali per l'utilizzo delle risorse del fondo ex articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 così come precedentemente individuato, in maniera tale da venire incontro alle esigenze degli esercizi pubblici già utilizzatori di spazio di suolo pubblico entro l'anno 2021 ed impegnati nella programmazione dell'attività per la stagione primaverile estiva indissolubilmente legata all'utilizzo di spazi di suolo pubblico all'aperto

Considerato che l'intervento di carattere straordinario ed eccezionale si inserisce in un ampio percorso di misure già predisposte da questo ente con carattere di supporto e/o ristoro in favore di persone fisiche e giuridiche colpite dalla crisi generata dalla diffusione dell'emergenza Covid - 19 ;

Considerato altresì per quanto su esposto di individuare in piena armonia con i settori competenti i seguenti criteri di riferimento per la strutturazione dell'intervento sulle nuove richieste temporanee di occupazione del suolo pubblico e che si estenderà fino alla data del 31.10.2022:

Gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande che entro l'anno 2021 avevano occupazioni di suolo pubblico ricevono sulle richieste fino a 20 mq e fino al 31/10/2022 una sovvenzione pari al 100% del costo del canone unico di cui legge 160 del 27 dicembre 2019;

Gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande che entro l'anno 2021 avevano occupazioni di suolo pubblico ricevono sulle richieste fino a 50 mq una sovvenzione pari all' 80% del costo del canone unico di cui legge 160 del 27 dicembre 2019 per le superfici eccedenti quanto riportato al punto 1

Gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande e che nell'anno 2019 avevano un dato storico di occupazione di suolo pubblico fino alla misura di 50 mq ricevono sulle richieste fino a 50 mq e nel limite massimo della superficie storica una sovvenzione pari all' 100% del costo del canone unico di cui legge 160 del 27 dicembre 2019 per le superfici eccedenti quanto riportato al punto 1

Visto il TUEL 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 22/04/2022 n. 48



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

presente deliberazione ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole resa nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare i criteri individuati in piena armonia con i settori dell'ente che caratterizzeranno la struttura dell'intervento
3. di ribadire che l'intervento ha carattere temporaneo e straordinario concentrandosi per il solo anno 2022, nello specifico fino alla data del 31.10.2022
4. di dare indirizzo ai settori competenti allo scopo di venire incontro alle esigenze delle attività produttive impegnate nella programmazione dell'attività per la stagione primaverile estiva indissolubilmente legata all'utilizzo di spazi di suolo pubblico all'aperto, di predisporre gli atti necessari all'attuazione dell'intervento tenuto conto dei criteri contenuti nel presente atto e nel pieno rispetto dell'autonomia di gestione
5. di dare indirizzo ai settori di predisporre i successivi provvedimenti di competenza consiliare

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE espressa nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. IV del Tuel 18/08/2000, n. 267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to IMPERATO SALVATORE

IL SINDACO
f.to ASCANI ROBERTO

ESECUTIVITA'

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 22/04/2022 n. 48

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428
www.comune.castelfidardo.an.it - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 5



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgv n. 267/2000 e pubblicata in data 22/04/2022.

Castelfidardo, 22/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE
